

Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2011, n. 1-2277

D.Lgs 30.6.2003, n. 196, art. 28. Sistema informativo della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta: indicazioni in ordine all'individuazione dell'Organismo Titolare del trattamento dei dati personali effettuati nel Sistema.

A relazione del Presidente Cota e dell'Assessore Maccanti:

Con D.G.R. n. 21-11511 del 3.6.2009, è stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione delle attività di Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Con la medesima deliberazione sono stati approvati il nuovo assetto organizzativo della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta ed i relativi regolamenti del Polo Oncologico e della Rete Oncologica.

In particolare, principio fondante della Rete Oncologica è la centralità del paziente, considerato attore principale del suo percorso di diagnosi e cura e trattato nella sua totalità di individuo, nel rispetto e nella piena considerazione della sua dignità di persona, sia dal punto di vista clinico, sia da quello sociale. A tale scopo, finalità della Rete è quella di offrire al paziente un percorso di cura unico ed omogeneo in tutte le strutture pubbliche del territorio regionale cui il paziente decida di afferire.

Il regolamento della Rete Oncologica prevede, tra i compiti della Rete, l'attivazione della Scheda Sintetica Oncologica, strumento per la realizzazione del sistema informativo, in congruenza con il Sistema Regionale Integrato di Sanità Elettronica (SIRSE). La realizzazione della SSO, sotto il profilo tecnico informatico, è stata affidata al CSI Piemonte.

Con D.G.R. n. 1-358 del 20.7.2010, è stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta per l'istituzione, in via sperimentale, del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale denominato " Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta".

L'allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione, cita: "[...] Il Dipartimento ha sede presso l'AOU San Giovanni Battista di Torino, già sede dell'Unità di Coordinamento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta".

La medesima deliberazione dettaglia, tra i compiti del Dipartimento, la "promozione del sistema informativo-informatico" della Rete stessa.

In particolare, il Sistema Informativo Informatico della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta opera tra tutte le Aziende Sanitarie facenti parte della Rete, comprese tutte le SO facenti parte dei Dipartimenti di Oncologia.

Alla luce delle competenze attribuite al Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale descritte ai paragrafi precedenti, si ritiene che ricorrano gli estremi per poter individuare nel citato Dipartimento funzionale interaziendale, i requisiti prescritti per la figura privacy del Titolare dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, (Codice in materia di protezione personale) in quanto il suddetto Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale individuato con D.G.R. n. 1-358 del 20.7.2010 quale " Rete Oncologica del Piemonte e della Valle

d'Aosta"e incardinato nell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino, assume le vesti di un "organismo (...) che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento" (come recita il testè citato art. 28) dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema informativo della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

L'individuazione del citato Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale quale organismo titolare dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema informativo della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta costituisce una forma di doveroso adempimento organizzativo per garantire l'assoluto allineamento delle attività del primo citato Sistema informativo alle prescrizioni introdotte dalla normativa privacy, ma esplica e al tempo stesso esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rispetto di tali prescrizioni, restando nello specifico in capo alla Regione Piemonte tutte le facoltà, diritti e prerogative ad essa riservate dagli atti normativi ed amministrativi, nazionali e regionali, che disciplinano il medesimo Sistema informativo della Rete Oncologica.

Si dà atto che la concreta individuazione del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale quale Titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito delle attività di cui al Sistema informativo Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, verrà effettuata con decreto del Presidente della Regione in quanto legale rappresentante pro tempore dell'Ente attualmente titolare, e che in tale decreto, che verrà notificato nelle forme di legge al legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino, nel quale l'Organismo citato è attualmente incardinato, verrà fatto sintetico riferimento a prerogative e doveri posti in capo dal Codice in materia protezione dei dati personali all'Ente Titolare, tra i quali in via esemplificativa la redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza, e l'individuazione corretta del funzionigramma privacy (nomina degli eventuali responsabili, interni ed esterni, e degli incaricati).

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196;
vista la legge 21 ottobre 2005 n. 219;
vista la D.G.R. n. 21-11511 del 3.6.2009;
vista la D.G.R. n. 1-358 del 20.7.2010;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di proporre, nell'ambito dei trattamenti di dati personali di soggetti terzi effettuati in occasione delle attività effettuate dal Sistema informativo della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, l'individuazione, con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, per le considerazioni in premessa svolte, quale Titolare del trattamento dei dati, ex art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale, incardinato presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino, già individuato con D.G.R. n. 1-358 del 20.7.2010 quale " Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120

giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di avvenuta notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)